



# MANUALE D'USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Polizze 2023

ESTRATTO POLIZZE AD ESCLUSIVO USO INFORMATIVO



## INDICE

♦Le Polizze Federazione Italiana Escursionismo.....	pag. 3
♦Infortuni Soci .....	pag. 5
♦Infortuni Soci in attività personale.....	pag.13
♦Responsabilità Civile Soci in attività personale.....	pag.15
♦Tutela Legale.....	pag. 19
♦Posizione assicurativa del Tesserato F.I.E.....	pag. 21



## Gli ambiti di copertura

- ⇒ **Infortuni:** ove l'assicurato subisca un infortunio dal quale derivino, un'invalidità permanente, o la morte, viene corrisposta dall'assicurazione una indennità che compensi la riduzione della efficienza fisica o la perdita stessa della persona.
- ⇒ **Soccorso , Trasporto e Cura:** la copertura prevede il rimborso delle spese incontrate nell'opera di recupero e trasporto, sopportate direttamente dal Tesserato, una diaria da ricovero ed una diaria per gessature, oltre al rimborso delle spese mediche e di cura
- ⇒ **Responsabilità civile:** Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».
- ⇒ **Tutela legale:** copre i compensi e le competenze del legale incaricato, del Consulente Tecnico di parte (CTP) e d'ufficio (CTU), le spese di giudizio a fronte di pretese risarcitorie verso terzi e di terzi.

## Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUINI



### La POLIZZA INFORTUINI in «attività istituzionale»

ASSICURA	<ul style="list-style-type: none"><li>· i Tesserati in attività istituzionale</li><li>· i Non Tesserati in attività istituzionale (con copertura temporanea)</li></ul>
PER	infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso)
ATTIVATA	<ul style="list-style-type: none"><li>· direttamente con l'iscrizione per i Tesserati</li><li>· a richiesta per i Non Tesserati (con copertura temporanea giornaliera)</li></ul>
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (Art. 19 - Norme di Assicurazione)
ETA'	<p>Età massima 85 anni, per i tesserati che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la propria validità sino alla fine dell'annualità in corso. (31/12).</p> <p>Dopo l'età di 80 anni se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% del totale, viene corrisposto solo per la parte eccedente. (Franchigia 10%), se l'invalidità è pari o superiore al 60% del totale, l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.</p>

## *Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI*



### **Che cos'è l'infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente assoluta, o parziale, e/o una inabilità temporanea

A) Non tutti gli “incidenti” sono infortuni!!!

B) Perché sia operativa la copertura non è necessario individuare un responsabile, ma solo la causa esterna dell'infortunio

### **Che cos'è la franchigia**

⇒ è la quota parte di danno che resta a carico dell'assicurato e non viene risarcita/rimborsata

⇒ è lo strumento contrattuale per contenere il costo assicurativo: più alta è la franchigia più contenuto è il premio da versare

## Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI

### Cosa si intende per «attività istituzionale»?

Le attività istituzionali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalla Federazione, sia dalle Associazioni F.I.E., quali ad esempio:

Escursionismo - da grado "T" a "EEA" (scala CAI) effettuato in qualsiasi forma Nordic Walking, Hiking, Speed Hiking	Dog trekking (no copertura e RCT animale)
Marcia Alpina di Regolarità	Rally escursionismo
Alpinismo sino al grado 4° (scala UIAA)	Trekking
Ferrate sino al grado "D" (scala CAI)	River trekking
Ciaspolate sino al grado WT4 (scala CAS)	Canyoning
Speleologia effettuata in gruppo	Trial running
Sci alpino/snowboard su pista battuta	Sci di fondo
Sci Escursionistico sino al grado EE (scala CAI)	Cicloescursionismo
Escursionismo Equestre (no copertura e RCT animale)	Marcia Acquatica
Canoa escursionismo sino al grado III (scala WW-ICF)	Manutenzione sentieri e rifugi
Arrampicata su parete artificiale (No free climbing)	Serate divulgative e mostre
Riunioni assembleari e Consigli Direttivi	



## Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI

### I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE



Combinazione	Capitali assicurati
(compresa nella quota associativa)	<ul style="list-style-type: none"><li>“ Morte: € 50.000,00</li><li>“ Invalidità permanente: € 50.000,00</li><li>“ Spese di cura: € 2.500,00</li><li>“ Spese di trasporto pari al 75% del massimale precedente (anche con mezzi aerei)</li><li>“ Diaria da ricovero giornaliera € 30,00</li><li>“ Diaria da gesso giornaliera € 30,00</li></ul>

#### In ogni caso con le seguenti franchigie:

- ◆ Spese di cura (mediche, farmaceutiche, ospedaliere ecc.): 20,00% con un minimo di € 150,00 sulle spese di cura
- ◆ Diaria di ricovero: franchigia fissa di 7 giorni per un massimo di 120gg (per infortunio e per anno)
- ◆ Diaria di gessatura: franchigia fissa di 7 giorni per un massimo di 60gg (per infortunio e per anno)
- ◆ Invalidità permanente: si applica la franchigia del 5,00% (10,00% per gli infortuni derivanti dalla pratica dello sci alpino).

# Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI



## Le esclusioni dalla polizza infortuni

### Art. 14 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

1. dall'uso, anche come passeggero, di veicolo o natanti a motore in competizione non di regolarità pura e nelle relative prove;
2. alla guida
  - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B,
  - di machine agricole operatrici,
  - di natanti a motore per uso non privato;
3. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione;
4. dall'uso, anche come passeggero, di aereomobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri) salvo quanto disposto al successive Art.15;
5. dalla pratica del pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci nautico, bob, rugby, football Americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport in genere;
6. dalla partecipazione a competizioni - o relative prove- ippiche, calcistiche, ciclistiche, organizzate o comunque svolte sotto l'egida delle competenti federazioni od organismi sportivi riconosciuti dal CONI;
7. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
8. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
9. da delitti dolosi compiuti o tentativi dell'Assicurato;
10. da guerra, insurrezioni, movimenti tellurgici, eruzioni vulcaniche;
11. da rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla clausola di esclusione dei rischi di energia nucleare (Nuclear Energy Exclusion Clause NMA 1974-1994);



## Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI



12. da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo. I rischi di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.

13. Sono escluse le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, che:

- ◆ qualora l'ernia risulti operabile, sarà corrisposto solamente l'indennizzo per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni ove previsto in polizza;
- ◆ la copertura assicurativa delle ernie decorre dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- ◆ qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, sarà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità Permanente Totale;
- ◆ Qualora insorga contestazioni circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al collegio medico di cui all'Art. 31 Differimento di Controversie .

14. La garanzia non vale per gli infortuni derivanti da:

- ◆ sci d'alpinismo
- ◆ sci escursionistico su percorsi superiori al grado EE
- ◆ fuoripista (l'assicurazione è valida solo per brevi tratti fuoripista compresi tra due piste battute vicine e site nel medesimo comprensorio sciistico)
- ◆ sci estremo
- ◆ pratica dell'alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai oltre il 3° grado

## *Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI*



### **Le esclusioni dalla polizza infortuni**

Esclusioni per **caratteristiche soggettive** (art. 18) e **limitazioni per età** (art. 17)

#### **«Art. 8 - Limiti di età - Condizioni Aggiuntive**

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 85 anni. Per i Tesserati che raggiungono tale età in corso di contratto l'assicurazione mantiene la validità sino alla successiva scadenza (31/12)

Tuttavia, per le persone di età superiore ai 80 anni la garanzia è comunque operante con le seguenti limitazioni: MORTE – INVALIDITÀ PERMANENTE - si intende pattuita una franchigia fissa del 10%. Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l'invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera detta percentuale, liquida l'indennizzo solo per la parte eccedente. Se l'invalidità dovesse superare il 60% l'indennizzo verrà corrisposto al 100% della somma assicurata

#### **«Art. 18 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni nel momento in cui questa viene diagnosticata.»

*Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI*



## **La segnalazione di altre Assicurazioni**

### **Polizza infortuni**

Assicurazione presso diversi Assicuratori

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

## *Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI ATTIVITA' INDIVIDUALE*



### **La Polizza Infortuni della F.I.E. copre il Tesserato durante l'attività personale**

#### **Cosa si intende per “attività personale”?**

Si tratta dell'attività che il tesserato svolge autonomamente.

Per l'attività non inserita in manifestazioni organizzate dall'Associazione, o da Organi e Strutture F.I.E., è prevista una copertura infortuni relativa all'attività individuale a scopo di allenamento, sempre che rientri nelle attività istituzionali svolte dalla Federazione (come da tabella a pag. 7) e che non siano svolte sotto l'egida e/o la responsabilità di altre organizzazioni, volontaristiche e/o professionali. La denuncia di sinistro dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione che confermerà la veridicità delle dichiarazioni rese.

Ciò significa che il Tesserato è sempre assicurato quando pratica attività FIE, in qualsiasi giorno dell'anno.

## *Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI*



### **La MODALITÀ DI DENUNCIA DEI SINISTRI**

Inviare a Cattolica Assicurazioni Agenzia AssicurMare Sezione Sinistri F.I.E. Via Rimassa n°179/R –16129 Genova tramite email, [genovarimassa@cattolica.it](mailto:genovarimassa@cattolica.it) Tel. 010 5955531 fax 010 5969621 , con copia per conoscenza a [tesseramento@fieitalia.it](mailto:tesseramento@fieitalia.it) e al proprio Comitato Regionale la seguente documentazione:

- Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modello DSI);
- Copia della Tessera FIE
- Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- Dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione;
- Certificato del Pronto Soccorso o del Proprio Medico Curante.



## **La POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI in «attività istituzionale»**

### **Cosa si intende per «responsabilità civile»?**

- ◆ E' definita «responsabilità in senso giuridico» l'obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento quale conseguenza di un comportamento contrario al diritto (antigiuridico).
- ◆ Se la norma violata è di natura «civile» la conseguenza consisterà nell'obbligo di risarcire il danno.
- ◆ L'art. 2043 c.c. prevede che: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» (responsabilità cd extracontrattuale).
- ◆ A differenza di quanto accade nella responsabilità penale che, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della Costituzione, è personale e la relativa sanzione non può essere trasferita, la responsabilità civile è trasferibile ad altri (assicurazioni) ed è quanto accade attraverso le coperture assicurative.
- ◆ Art. 1917 c.c. «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».

# Le polizze della F.I.E. – POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE



## B. Cosa assicura

ASSICURATA	La Federazione Italiana Escursionismo le Associazioni affiliate I Tesserati (la copertura RCT NON è attivabile per le Polizze Giornaliere)
PER	tenerli indenni da quanto fossero tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi (Tesserati o non Tesserati), per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali svolte dall'assicurato
ATTIVATA	direttamente dalla Federazione Italiana Escursionismo
ESTENSIONE	-Paesi Europei
MASSIMALI	€ 2.500.000,00 per ogni sinistro € 2.500.000,00 col limite per ogni persona deceduta o ferita € 2.500.000,00 per danni a cose
FRANCHIGIE	€ 1.500,00 per sinistro



## **C. Le ATTIVITÀ ASSICURATE**

**ai fini del presente contratto sono considerate attività dell'assicurato  
tutte le iniziative per conseguire gli scopi previsti**

Esempi non esaustivi:

1. Attività sportiva, ricreativa, formative e associative in genere, compresi i relativi allenamenti e la partecipazione a gare e manifestazioni ed iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche, riunioni;
2. Partecipazione a gare e manifestazioni sportive, anche organizzate da altri Enti purchè in collaborazione e/o in accordo con la Federazione Italiana Escursionismo e contemplate nei calendari sportivi della Contraente;
3. Partecipazione a manifestazioni internazionali se svolte in Europa e promosse e/o organizzate dalla Federazione Italiana Escursionismo e/o dalle Associazioni federate.

Le attività ricomprese sono riportate a pag. 7 della presente pubblicazione





## **D. LA DEFINIZIONE DI “TERZI”**

**ai fini del presente contratto sono considerati < “TERZI” i seguenti soggetti**

Sono considerati TERZI nei confronti della Federazione e delle Associazioni

- ◊ i tesserati
- ◊ i collaboratori in genere, anche non tesserati

I tesserati della Federazione sono inoltre considerati terzi fra di loro limitatamente a morte e lesioni personali e per i soli esborsi eccedenti la garanzia prestata con la polizza infortuni stipulata con la Società

**NON** sono considerati terzi:

Il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente, ad eccezione di quei casi riguardanti morte e lesioni personali qualora il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipino contemporaneamente danneggiante e danneggiato

## Le polizze della F.I.E. – POLIZZA TUTELA LEGALE

### LA POLIZZA TUTELA LEGALE e PERITALE in sede penale, civile e stragiudiziale



ASSICURA

- Il Presidente Federale e i componenti degli Organi Federali e Territoriali, i dipendenti della Sede Centrale;
- Tutti gli Accompagnatori di Escursionismo, Istruttori, Formatori, Giudici e Commissari di Gara, Organizzatori di Gare e Manifestazioni
- Tutti i Presidenti delle Associazioni affiliate che siano essi stessi tesserati F.I.E.

PREVEDE

- il pagamento di:
- compensi e competenze del legale incaricato
  - compensi e competenze di Consulente Tecnico di parte (CTP) e d'ufficio (CTU)
  - spese di giustizia compresi contributo unificato, bolli ed imposta di registro
  - spese da liquidare a controparte per soccombenza o transazione
  - spese dell'organismo di mediazione

*Le polizze della F.I.E.*



## **La posizione assicurativa del TESSERATO F.I.E.**

Con l'iscrizione o il rinnovo il Tesserato F.I.E. risulta **automaticamente** assicurato per:

- infortuni in attività istituzionale
- responsabilità civile c/terzi in attività istituzionale
- tutela legale in attività istituzionale (quando ricopre Cariche Federali o Territoriali oppure nell'esercizio delle funzioni di Accompagnatore Escursionistico, Istruttore, Formatore, Giudice o Commissario di Gara, Organizzatore di Gare e/o Manifestazioni)



## **ATTENZIONE**

Ricordiamo che chi firma il modulo di denuncia sinistri e rende una dichiarazione di responsabilità ai sensi art 47 e 48 del D.P.R. 445/2000  
e chi rende dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi dell'

**Art. 76 - Norme penali** del D.P.R. 445/2000 per cui:

- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
- L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso



## **RACCOMANDAZIONE: la chiamata in garanzia dell'assicurazione**

Quando si viene chiamati in giudizio per una ipotesi di responsabilità civile con richiesta di risarcimento danni, occorre riferire al proprio Legale che esiste la specifica polizza RCT della F.I.E. e chiedere che provveda alla chiamata in garanzia dell'assicurazione, in forza della relativa polizza, i cui estremi si trovano sul sito della F.I.E. Assicurazioni.

In tal modo:

1. In caso di condanna, la stessa riguarderà direttamente anche la Compagnia di Assicurazione.
2. In caso di rigetto della domanda chi ha chiesto i danni verrà condannato al pagamento delle spese legali proprie e, in base a quanto sino ad ora avvenuto, anche di quelle dell'assicurazione.

*Le polizze della F.I.E.*



## **Note dei Curatori**

Tale presentazione illustrativa NON è ne esaustiva ne sostitutiva della documentazione integrale di CATTOLICA ASSICURAZIONI

Il testo integrale delle polizze ed i moduli per la denuncia dei sinistri sono disponibili sul sito <https://www.fieitalia.com/fie/> alla dicitura affiliazioni